

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-2385 del 12/05/2017   |
| Oggetto                     | DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). MODIFICA NON SOSTANZIALE e MODIFICA RAGIONE SOCIALE. DITTA A.B.L. SPA (ex A.B.L. SRL) (Imp. v. DELL'ARTIGIANATO N. 5/2) CAVEZZO (MO). Rif. Prot. n. 2371/2015 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n. 14296/2016 ARPAE SINADOC. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-2476 del 12/05/2017  |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena  |
| Dirigente adottante         | GIOVANNI ROMPIANESI   |

Questo giorno dodici MAGGIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**MODIFICA NON SOSTANZIALE e MODIFICA RAGIONE SOCIALE.**

**DITTA A.B.L. SPA (ex A.B.L. SRL) (Imp. v. DELL'ARTIGIANATO N. 5/2) CAVEZZO (MO).**

Rif. Prot. n. 2371/2015 SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n. 14296/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 11/10/2014 la Ditta A.B.L. SRL, avente sede legale in comune di Cavezzo (MO), v. Dell'Artigianato n. 5/2, quale gestore del nuovo impianto da trasferire dal comune di Bomporto, v. Repubblica di Montefiorino, n. 5/9 al comune di CAVEZZO, V. DELL'ARTIGIANATO 5/2, ha presentato al SUAP territorialmente competente la

domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 16/10/2014 con prot. n. 100437/9.13.

La ditta nell'impianto di cui sopra intende effettuare l'attività di costruzioni meccaniche per l'industria conserviera;

Durante l'iter autorizzatorio e i lavori della Conferenza di Servizi, tenutasi il giorno 6/5/2015, sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di CAVEZZO, prot. n. 16366 del 10/12/2014, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 5731 del 6/5/2015;
- parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n. 31407 del 29/4/2015;
- parere favorevole, con prescrizioni, di Arpa Modena, Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 2114 del 20/02/2015 relativo agli aspetti acustici;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 6/5/2015, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 38/2015 depositato agli atti;

A seguito della domanda sopra citata è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva del titolo ambientale Aria, con Determinazione della Provincia di Modena n. 277 del 21/5/2015;

In data 14/10/2015 la Ditta A.B.L. SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 9/11/2015 con prot. n. 97687/9.13, la comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alle emissioni in atmosfera;

In data 10/12/2015, inoltre, acquisita agli atti con prot. n. 105753/9.13, è pervenuta alla Provincia di Modena la comunicazione di variazione di forma giuridica, a far data dal 16/11/2015, da A.B.L. SRL a A.B.L. SPA;

Valutata la ammissibilità delle richieste avanzate dalla ditta, si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria,
- di revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

1) **di rilasciare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 al Gestore della ditta **AB.L. SPA** per l'impianto ubicato in comune di Cavezzo, V. Dell'Artigianato n. 5/2, che comprende il seguente titolo ambientale:

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito   |
|--------------------------------|--|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 |

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione della Provincia di Modena n. 277 del 21/5/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute nell'allegato di seguito elencato e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 21/5/2030.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individua ai sensi delle vigenti "norme settoriali" la seguente Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati per il seguente titolo abilitativo:

| Titolo ambientale                          | Autorità di controllo        |
|--|------------------------------|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera | ARPAE Sez. Prov.le di Modena |

b) l'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.  
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ARIA

Ditta A.B.L. SPA (ex A.B.L. SRL) (Imp. v. DELL'ARTIGIANATO N. 5/2) CAVEZZO (MO).

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito  |
|--------------------------------|---|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 |

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre ".....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente."

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta A.B.L. Srl svolgente attività di costruzioni meccaniche per l'industria conserviera, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Cavezzo (MO), v. Dell'Artigianato n. 5/2, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 277 del 21/5/2015, per la seguente configurazione:

| Emissione n. | Descrizione   |
|--------------|---|
| 1            | SALDATURA (n. 3 postazioni)                               |
| 2            | LAVORAZIONI MECCANICHE (n. 7 macchine con 11 aspirazioni) |
| 3            | SBAVATURA (n. 3 postazioni)                               |

- e il seguente consumo di materie prime:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - acciaio inox                                     | 140.000 kg/anno |
| - elettrodi SD-WT tungsteno-torio                  | 105 pezzi/anno  |
| - elettrodi per saldatura fili, bacchette e nastri | 115 kg/anno     |
| - fluido lubrorefrigerante                         | 450 kg/anno     |

In data 14/10/2015, la Ditta A.B.L. SRL, ha presentato al SUAP territorialmente competente la comunicazione di Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente alle emissioni in atmosfera, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 9/11/2015 con prot. n. 97687/9.13. Dalla documentazione presentata risulta l'intenzione di sostituire l'attuale l'impianto di abbattimento (autorizzato in deroga) a servizio del punto di emissione n. 3;

Il nuovo sistema di abbattimento proposto può essere considerato nel complesso conforme alla miglior tecnologia disponibile;

In data 10/12/2015, inoltre, acquisita agli atti con prot. n. 105753/9.13, è pervenuta alla Provincia di Modena la comunicazione di variazione di forma giuridica, a far data dal 16/11/2015, da A.B.L. Srl a A.B.L. SPA;

si procede, pertanto, alla modifica dell'Allegato ARIA della citata Autorizzazione Unica Ambientale;

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di CAVEZZO, prot. n. 16366 del 10/12/2014, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 5731 del 6/5/2015, ha fornito istruttoria tecnica.
- L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Mirandola, con nota prot. n. 31407 del 29/4/2015, ha espresso parere igienico sanitario favorevole, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), che demanda all'utilizzatore a valle la responsabilità di utilizzare sostanze e miscele che non arrecano danno alla salute;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 6/5/2015, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 38/2015 depositato agli atti;

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta A.B.L. SPA con impianti ubicati nel comune di Cavezzo, V. Dell'Artigianato n. 5/2, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - SALDATURA (n. 3 postazioni)

|                           |      |       |
|---------------------------|------|-------|
| portata massima           | 4000 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 9    | m     |
| durata                    | 09   | h/g   |

#### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|  |    |        |
|--|----|--------|
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5  | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio (CO)                       | 10 | mg/Nmc |
| Polveri totali                                   | 10 | mg/Nmc |

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - LAVORAZIONI MECCANICHE (n. 7 macchine con 11 aspirazioni)

|                           |      |       |
|---------------------------|------|-------|
| portata massima           | 5400 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 9    | m     |
| durata                    | 09   | h/g   |

#### Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                              |    |        |
|------------------------------|----|--------|
| Polveri totali/nebbie oleose | 10 | mg/Nmc |
|------------------------------|----|--------|

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - SBAVATURA (n. 3 postazioni)

|                           |      |       |
|---------------------------|------|-------|
| portata massima           | 1700 | Nmc/h |
| altezza minima del camino | 9    | m     |
| durata                    | 09   | h/g   |

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

### **Prescrizioni**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate,

deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo           | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo  |
| fino a 1m          | 1 punto                     | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato   |
| da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m          | 2 punti<br>al centro dei<br>segmenti uguali<br>in cui è suddiviso<br>il lato |
| superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m        | 3 punti  |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Quota superiore a 5m  | sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco |
| Quota superiore a 15m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante  |

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle

normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### **METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

| Parametro/Inquinante  | Metodi indicati   |
|---|---|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento          | UNI 10169 e UNI EN 13284-1  |
| Portata e Temperatura emissione   | UNI 10169   |
| Polveri o Materiale Particellare  | UNI EN 13284-1  |
| Gas di combustione<br>(monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica) | UNI EN 15058<br><br>UNI EN 14789<br><br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio) |
| Ossidi di Azoto   | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)<br><br>UNI 10878   |

|                |  |
|----------------|--|
|                | UNI EN 14792   |
|                | Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)                                    |
| Nebbie di olio | UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR) |

**PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1 (portata e polveri), 2 e 3.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni.

**ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.**

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.  
*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**